

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Laitenberger e H. Krämer, agenti)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szwarc, A. Miłkowska e B. Majczyna, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente U. Rösslein e E. Waldherr, successivamente U. Rösslein e R. Crowe, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Rebasti e K. Michoel, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della comunicazione COM(2014) 355 final della Commissione, del 28 maggio 2014, sull'iniziativa dei cittadini europei «Uno di noi».

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La *European Citizens' Initiative One of Us* e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica di Polonia, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 409 del 17.11.2014.

Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 — CRM / Commissione

(Causa T-43/15) ⁽¹⁾

[«Indicazione geografica protetta — Piadina Romagnola o Piada Romagnola — Procedimento di registrazione — Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali — Legame tra la reputazione del prodotto e la sua origine geografica — Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1151/2012 — Portata del controllo da parte della Commissione della domanda di registrazione — Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), ii), articolo 8, paragrafo 1, lettera c), ii), e articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 — Effetti sul procedimento dinanzi alla Commissione di un annullamento del disciplinare di produzione da parte di un giudice nazionale — Obbligo di istruttoria della Commissione — Principio di buona amministrazione — Tutela giurisdizionale effettiva»]

(2018/C 200/33)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: CRM Srl (Modena, Italia) (rappresentanti: inizialmente G. Forte, C. Marinuzzi e A. Franchi, successivamente G. Forte e C. Marinuzzi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Bianchi, J. Guillem Carrau e F. Moro, successivamente D. Bianchi, A. Lewis e F. Moro, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da M. Scino, avvocato dello Stato), Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola (Co.P.Rom) (Rimini, Italia) (rappresentanti: A. Improda e P. Rodilosso, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1174/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)] (GU 2014, L 316, pag. 3).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La CRM srl supporterà i due terzi delle proprie spese e i due terzi delle spese della Commissione europea relative al presente procedimento.
- 3) La Commissione supporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese della CRM relative al presente procedimento.
- 4) La CRM e la Commissione supporteranno ciascuna le proprie spese inerenti al procedimento sommario.
- 5) La Repubblica italiana e il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola (Co.P.Rom) supporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 89 del 16.3.2015.

Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2018 — Espírito Santo Financial (Portogallo)/BCE

(Causa T-251/15) ⁽¹⁾

(«Accesso ai documenti — Decisione 2004/258/CE — Documenti relativi alla decisione della BCE del 1° agosto 2014 concernente il Banco Espírito Santo SA — Diniego implicito di accesso — Diniego esplicito di accesso — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla riservatezza delle deliberazioni degli organi decisionali della BCE — Eccezione relativa alla politica finanziaria, monetaria od economica dell'Unione o di uno Stato membro — Eccezione relativa alla stabilità del sistema finanziario nell'Unione o in uno Stato membro — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali — Eccezione relativa ai pareri per uso interno — Obbligo di motivazione»)

(2018/C 200/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Espírito Santo Financial (Portogallo), SGPS, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: inizialmente R. Oliveira, N. Cunha Barnabé e S. Estima Martins, avvocati, successivamente L. Soares Romão, J. Shearman de Macedo e D. Castanheira Pereira, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: inizialmente F. Malfrère e S. Lambrinoc, successivamente F. Malfrère e T. Filipova, agenti, assistiti da H.-G. Kamann e P. Gey, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, da un lato, della decisione della BCE del 1° aprile 2015, che nega parzialmente l'accesso a determinati documenti relativi alla sua decisione del 1° agosto 2014 concernente il Banco Espírito Santo SA, e, dall'altro, della decisione implicita di diniego di accesso a detti documenti.

Dispositivo

- 1) La decisione della Banca centrale europea (BCE) del 1° aprile 2015, che nega parzialmente l'accesso a determinati documenti relativi alla decisione della BCE del 1° agosto 2014 concernente il Banco Espírito Santo SA, è annullata nella parte in cui ha negato l'accesso all'importo del credito indicato negli estratti del verbale contenente la decisione del consiglio dei governatori della BCE del 28 luglio 2014 nonché alle informazioni occultate nelle proposte del comitato esecutivo della BCE del 28 luglio e del 1° agosto 2014.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.